

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	67
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	74
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinate (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
INTERROGAZIONI:	
5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC)	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Aldo Di Biagio cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Francesco Divella.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha deliberato di chiedere ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, di disporre la

proroga, fino al 28 gennaio 2011, del termine, originariamente fissato all'8 gennaio prossimo, per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Pertanto, l'esame del provvedimento da parte della Commissione Finanze potrà continuare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l'aggiornamento per le festività di fine anno.

Antonio PEPE (PdL), *relatore*, formula una proposta di rilievi sullo schema di decreto legislativo (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di mercoledì 12 gennaio prossimo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato, trasmesso dalla

Commissione Bilancio, delle proposte di legge C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri, C. 2932 Consiglio regionale della Valle D'Aosta, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.

Al riguardo, ricorda che la Commissione Finanze ha già esaminato in sede consultiva la precedente versione del testo unificato, esprimendo su di esso, nella seduta del 21 luglio 2010, parere favorevole con condizioni ed osservazioni, il quale è stato parzialmente recepito dalla Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo testo unificato, l'articolo 1 è rimasto immutato.

Esso definisce le finalità dell'intervento legislativo, che sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

In tale contesto, il comma 2 prevede che alle predette finalità concorrano, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, mentre il comma 3 indica che l'attuazione delle misure previste è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo che l'Italia si faccia promotrice, nelle competenti sedi comunitarie, di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

L'articolo 2, comma 1, il quale in precedenza demandava ad un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani ai fini della legge, ha subito modifiche, nel senso che il predetto meccanismo riguarda non la definizione di comune montano *tout court*, ma quella di comune

montano svantaggiato, e che tale definizione si applica ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento.

In tale contesto, i commi da 3 a 5 specificano che possono essere qualificati come montani svantaggiati i comuni caratterizzati dal fatto di avere almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine (elevati a 500 metri per i comuni situati nelle regioni alpine), oppure di avere almeno il 40 per cento della superficie al di sopra dei 400 metri (anche in questo caso elevati a 500 metri per i comuni alpini), e di avere almeno il 30 per cento del territorio con pendenza superiore al 20 per cento, e che si trovino in particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Ai sensi del comma 2, le regioni attuano i criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, provvedendo alla classificazione del rispettivo territorio montano.

A tale riguardo, rammenta che l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere approvato dalla Commissione Finanze chiedeva alla Commissione di merito di valutare se l'introduzione di un criterio altimetrico rigido per la definizione di comune montano non risultasse in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia, la quale ha sancito recentemente che tale previsione esula dalle competenze del legislatore statale in materia.

Le modifiche apportate sul punto nel corso del successivo esame in sede referente sembrano rispondere parzialmente a tale rilievo. Rileva, comunque, come la disposizione introduca l'ulteriore definizione di « comune montano svantaggiato », sia pure ai soli fini dell'articolo 3.

Ha subito modifiche anche l'articolo 3, il quale, al comma 1, istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6,75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

In particolare, tra le tipologie di progetti che possono essere finanziati da tale Fondo, si è specificato, alla lettera *e*) del

comma 3, che i progetti di sviluppo in materia turistica riguardano il sistema agriturismo (e non più, genericamente, quello turistico).

Alla lettera *f*) del medesimo comma si è inoltre sostituito il generico riferimento a progetti in materia di politiche forestazione con un più analitico richiamo a progetti di valorizzazione della filiera forestale e di valorizzazione delle biomasse a fini energetici.

È stata altresì inserita la nuova lettera *g*), relativa agli interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

Ai sensi del comma 2, i progetti sono individuati annualmente con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il comma 4 specifica che, per l'assegnazione dei finanziamenti è riconosciuta priorità i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze nei servizi di pubblico-amministrativi, scolastici, energetici o idrici.

Il comma 5 individua la copertura degli oneri recati dall'articolo, ai quali si fa fronte mediante ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

All'articolo 4, è stato modificato il comma 1, il quale novella l'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.

A tale proposito, si stabilisce che il limite entro cui è possibile affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è innalzato da 500.000 a 1 milione di euro (e non più a 1,5 milioni come nella precedente versione del testo unificato), per i comuni montani svantaggiati individuati ai sensi dell'articolo 2. Inoltre, si sono introdotte ulteriori previsioni in merito, secondo le quali gli inviti a partecipare alla predetta procedura negoziata devono essere rivolti ad almeno dieci soggetti, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, e deve contenere

l'indicazione dell'impresa aggiudicataria, dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno presentate offerte.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 2, rimasto immutato, il quale stabilisce che, nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di obbligazioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

La disposizione precisa che la predetta autorizzazione da parte del Ministero dell'economia, le cui procedure sono stabilite con decreto dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse.

In merito a tale previsione, evidenzia come non sia stata recepita l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere approvato dalla Commissione Finanze, la quale segnalava l'opportunità di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, « in quanto compatibili », delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, e chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, che non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi.

Il precedente comma 1 dell'articolo 5, che apportava alcune modifiche alla legge n. 266 del 1991, recante la disciplina quadro del volontariato, è stato soppresso dalla Commissione Bilancio, recependo in tal modo l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere della Commissione Finanze, la quale sollevava rilievi sulla lettera *b*) del comma. Tale lettera, novellando il comma 1 dell'articolo 15 della predetta legge n. 266, stabiliva l'obbligo, per le fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, fosse destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività.

L'attuale comma 1 (ex comma 2) dell'articolo, modificato dalla Commissione Bilancio, riconosce agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991.

Rispetto alla precedente versione del testo è stato espunto il riferimento alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani.

Al riguardo, ricorda che la condizione di cui al numero 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze segnalava l'esigenza di sopprimere integralmente la previsione, la quale appare superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente,

già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991.

L'articolo 6, rimasto immutato rispetto al precedente testo, apporta alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

È rimasto parimenti sostanzialmente immutato l'articolo 7, il quale istituisce, al comma 1, per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio ed a lungo ciclo di maturazione, i quali siano gestiti con criteri di ecocompatibilità, una certificazione di ecocompatibilità, con la quale si attesta la provenienza del legno ed il rispetto dei predetti criteri di gestione, relativamente a tutti i prodotti di derivazione del legno, compresi la carta e i mobili.

L'unica modifica apportata dalla Commissione di merito, relativa al comma 3, riguarda il fatto che il regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza unificata, con cui sono definite le modalità per il rilascio e per l'uso della predetta certificazione, è sottoposto al parere parlamentare.

Altresì identico è rimasto l'articolo 8, il quale prevede che, nei comuni montani, le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

A tale proposito, segnala come la V Commissione non abbia recepito l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere della Commissione Finanze, la quale evidenziava l'opportunità di chiarire maggiormente il senso della previsione, specificando che essa intende introdurre un criterio di definizione delle controversie relative alle cessioni di beni immobili per i quali è emerso, successivamente alla cessione, che risultavano gravati da usi civici.

Ha invece subito modifiche l'articolo 9, il quale, ai commi 1 e 2, provvede alla

qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti, e demanda alle regioni ed alle province autonome la definizione puntuale dei requisiti dei rifugi, nonché delle caratteristiche e delle qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture, anche in deroga alla disciplina in materia.

In merito al comma 1, rileva come la nozione di « soggetti qualificati », ivi contenuta, risulti piuttosto indeterminata, anche in quanto la norma non specifica quali siano le modalità con cui individuare i predetti soggetti.

In particolare, al comma 3, il quale stabilisce che gli immobili di proprietà statale, in uso come rifugi di montagna, non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione, e che essi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, sono stati integralmente recepite le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) del parere approvato dalla Commissione Finanze.

Infatti, si è sostituito l'improprio riferimento agli « immobili del demanio statale di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa » con un più corretto ed ampio richiamo agli immobili di proprietà statale, si è operato il coordinamento di tale previsione con la normativa sul cosiddetto « federalismo demaniale », richiamando, tra i beni che non possono essere oggetto di dismissione o cartolarizzazione anche i beni trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, e sono stati fatti salvi gli effetti di operazioni di dismissione o di cartolarizzazione già in corso alla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo.

Non sono state apportate modifiche all'articolo 10, il quale stabilisce che il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la si-

curezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Per quanto riguarda l'articolo 11, il quale reca una norma volta a chiarire che non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, fermo restando che non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero caratteristiche di lusso, è stata recepita la condizione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze, la quale chiedeva di formulare la disposizione quale novella all'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, e non, come previsto nella precedente versione del testo unificato, come norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in quanto il predetto citato comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 207 reca già un'interpretazione autentica dell'appena richiamato articolo 2, comma 1, lettera a).

Gli articoli 12 e 13, rimasti immutati, prevedono, rispettivamente, che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge.

Segnala, infine, come non siano state recepite le osservazioni di cui alle lettere e) e f) del parere approvato dalla Commissione Finanze.

La prima richiamava l'opportunità di introdurre specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, nonché in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi.

La seconda sottolineava l'opportunità di prevedere il finanziamento di interventi infrastrutturale atti a migliorare il sistema viario e a consentire, in tal modo, una più agevole accessibilità ai comuni di montagna.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 dicembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 dicembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC).

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL) osserva come la risposta fornita riproponga elementi informativi già noti, che l'Agenzia del demanio aveva già fornito in riferimento ad un analogo quesito posto dalla Confedilizia alcuni mesi fa.

Stigmatizza quindi fortemente il comportamento, del tutto incomprensibile, della predetta Agenzia, la quale, dopo aver affermato di non avere alcuna competenza gestoria relativamente ai beni oggetto dell'interrogazione, si limita a riferire, laconicamente, che eventuali specifiche attività di ricognizione finalizzate all'attuazione del federalismo demaniale saranno svolte da altre amministrazioni dello Stato, senza indicare quali sia l'amministrazione competente in materia.

Considera inammissibile che, dopo dieci anni dalla presentazione, da parte del Comune di Piacenza, dell'istanza di sdemanializzazione delle opere del collettore settentrionale, del collettore rifiuto e dell'impianto idrovoro di Finarda, e nonostante l'entrata in vigore della disciplina sul federalismo demaniale, ancora non sia dato sapere quale sia l'amministrazione competente a pronunciarsi in merito. Ciò è ancora più grave ove si consideri che la cessione al Comune delle predette opere e impianti consentirebbe un notevole risparmio per i cittadini, i quali versano ai

consorzi di bonifica, attualmente, circa due milioni e mezzo di euro all'anno.

Ritiene, pertanto, che il Governo debba indicare, senza ulteriori indugi, a quale autorità debba rivolgersi il Comune di Piacenza per ottenere la cessione o la concessione dei beni indicati nell'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione relativa all'individuazione dell'autorità cui spetta la competenza ad adottare i provvedimenti richiesti dal Comune di Piacenza meriti ulteriori approfondimenti.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, essendo pervenute, da parte degli enti locali, numerose domande di trasferimento di beni demaniali analoghe a quella oggetto dell'atto di sindacato ispettivo presentato dal deputato Foti, il Governo ha posto a disposizione degli enti interessati ad acquisire tali beni un servizio di *help desk*, che funziona tramite la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo.

Suggerisce, quindi, all'interrogante di attivare anche tale canale informativo per risolvere la problematica oggetto dell'interrogazione appena svolta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

sottolineato come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore, fondamentale passo per il completamento del processo di attuazione del federalismo fiscale;

sottolineata l'esigenza di definire un sistema tributario municipale che sappia coniugare in modo equilibrato le esigenze di incentivare la responsabilità fiscale dei comuni, di passare da un assetto di finanza derivata ad un assetto di finanza propria, di assicurare sufficiente stabilità al gettito dei predetti enti locali, di evitare innalzamenti della pressione fiscale e di semplificare il più possibile l'ordinamento tributario;

sottolineata inoltre la necessità di definire con la massima chiarezza, in sede di applicazione del provvedimento, i meccanismi perequativi delineati dallo schema di decreto, in considerazione del fatto che essi rappresentano un elemento essenziale per assicurare il corretto funzionamento del nuovo sistema di finanza comunale, tenendo conto della relativa sperequazione di alcune delle basi imponibili dei tributi comunali,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

1) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si segnala l'opportunità di valutare se inserire anche il gettito derivante dall'imposizione sulle successioni e donazioni concernenti immobili tra le risorse tributarie devolute ai comuni;

2) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale istituisce un Fondo sperimentale di riequilibrio, articolato in due sezioni, finanziato con il gettito dei tributi immobiliari devoluti ai comuni, il quale è volto ad assicurare che tale processo di devoluzione sia progressivo e ispirato ad un principio di equilibrio territoriale, si segnala, in linea generale, l'opportunità di chiarire meglio tali meccanismi perequativi, in quanto al predetto Fondo sembrerebbe affluire in maniera indifferenziata ed aggregata il gettito dei predetti tributi devoluti, al netto della compartecipazione da riservare allo Stato di cui al comma 6 del predetto articolo 1, senza specificare pienamente i criteri di ripartizione del Fondo perequativo;

3) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, si segnala come la disposizione non precisi la data di istituzione del predetto Fondo sperimentale di riequilibrio perequativo, il quale dovrebbe essere istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

4) si osserva inoltre come il meccanismo di perequazione sperimentale indi-

viduato dall'articolo 1, commi 2 e seguenti, dallo schema di decreto, prenda a riferimento il solo gettito delle imposte connesse ai cespiti immobiliari e non la capacità fiscale complessiva dei comuni, ai quali lo schema di decreto non attribuisce, almeno sino al 2014, tributi propri;

5) per quanto attiene ai rapporti tra il predetto meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione definito dalle norme dell'articolo 1 ed i principi e criteri direttivi di delega formulati in materia dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, si rileva come lo schema di decreto non contempli la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi (prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della predetta legge n. 42), ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

6) più in dettaglio, si rileva altresì l'opportunità di chiarire se le percentuali di finanziamento delle spese degli enti locali indicate dall'articolo 21, comma 1, lettera *e*), della legge n. 42 del 2009 (ai sensi della quale il finanziamento delle spese degli enti locali deve essere effettuato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali), siano riferibili anche al riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dallo schema di decreto: in tale ipotesi, soltanto il 20 per cento dell'importo del Fondo potrebbe essere ripartito tenendo conto della transizione verso i principi della capacità fiscale e della territorialità del gettito connesso all'imposizione immobiliare, mentre il restante 80 per cento del Fondo dovrebbe essere ripartito tra gli enti ai fini del finanziamento delle spese fondamentali tenendo conto della transi-

zione verso i fabbisogni standard, senza alcuna correlazione con la territorialità del gettito dei tributi affluiti al Fondo;

7) sempre con riferimento al meccanismo perequativo di cui all'articolo 1, commi 2 e seguenti, si rileva l'utilità di chiarire meglio la portata della previsione del comma 5, primo periodo, secondo cui con decreto ministeriale sono, tra l'altro, definite « le quote del gettito dei tributi » che annualmente vengono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione, la quale introduce in tal modo un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: in particolare appare opportuno specificare se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nel quale sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

8) con riferimento alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale attribuisce allo Stato il gettito dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, si segnala l'opportunità di ricondurre il tributo nell'ambito dei prelievi erariali, sopprimendo la predetta addizionale ed aumentando corrispondentemente l'accisa erariale;

9) con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e la determinazione delle quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute ai singoli comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione, si segnala come la norma demandi ad una fonte di rango secondario sia la definizione modalità di alimentazione e di riparto delle due se-

zioni del Fondo, sia la determinazione delle quote di gettito da devolvere ai singoli comuni sulla base del criterio territoriale di insidenza del cespite immobiliare;

10) sempre con riferimento al primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, si rileva l'opportunità di specificare se l'accordo preventivo da realizzare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali abbia o meno valenza vincolante, nonché di chiarire se, in mancanza dello stesso accordo, il Ministro dell'interno possa comunque procedere all'adozione del predetto decreto di riparto del Fondo;

11) con riferimento al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 1, il quale prevede che siano stabilite modalità di riparto del Fondo sperimentale previsto dal comma 2 dell'articolo differenziate, semplificate e forfettizzate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si rileva l'esigenza di specificare maggiormente i principi in base ai quali dovranno essere adottati tali criteri differenziati per il riparto delle risorse del fondo a favore dei predetti comuni, atteso che questi ultimi rappresentano circa il 75 per cento del complesso dei comuni;

12) con riferimento al primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale attribuisce allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, si rileva l'opportunità di chiarire se l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito di tributi devoluti ai comuni configuri una fattispecie inedita di « compartecipazione », posto che i tributi in questione, essendo previsti e regolati da legge statale, sono e restano erariali, ancorché il relativo gettito sia devoluto;

13) con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema, il quale prevede che con decreto ministeriale deve essere stabilita, in sede di prima applicazione, la percentuale di compartecipazione statale ai predetti tributi, si rileva la necessità di aggiornare, il

termine, ivi indicato, del 30 novembre 2010, entro il quale il predetto decreto deve essere emanato;

14) con riferimento al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 dello schema, il quale dispone la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, al gettito devoluto ai comuni, si rileva come il nuovo meccanismo di finanziamento dei bilanci comunali, destinato a sostituire integralmente quello attuale, basato prevalentemente sui trasferimenti, non sembri disciplinare i profili temporali in base ai quali avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni stessi;

15) con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la quale prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto è riconosciuto al Comune interessato, si segnala l'opportunità di chiarire se con il termine « finora » si intenda la data di entrata in vigore dello schema di decreto, nonché di specificare se sia assicurato al Comune il gettito derivante dall'accatastamento di immobili avvenuto a seguito di attività di accertamento cui abbia contribuito il Comune stesso;

16) ancora con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire a quali tributi si faccia riferimento con la formula « maggior gettito derivante dall'accatastamento », nonché di specificare se tale gettito è assicurato al Comune interessato solo per l'esercizio in cui si procede al predetto accatastamento ovvero in via permanente;

17) con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale introduce la facoltà per il contribuente di applicare « in alternativa facoltativa » un regime tributario sostitutivo su specifiche tipologie di redditi da locazione di immobili, in luogo del regime ordinario di tassazione, si rileva l'opportunità di

eliminare il termine « facoltativa » atteso che il comma già attribuisce carattere opzionale al regime della « cedolare secca »;

18) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di sostituire la dizione « determinazione del reddito fondiario » con quella « tassazione del reddito fondiario », atteso che il regime delineato dall'articolo 2 non introduce un metodo alternativo di determinazione dei redditi da locazione, nonché di comprendere, tra i soggetti che possono optare per il regime sostitutivo della cedolare secca, oltre al proprietario, anche i titolari di diritti reali che attribuiscono il godimento dell'immobile, sulla falsariga delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

19) con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale individua l'ambito di applicazione della nuova imposta, precisando che essa opera « nella forma della cedolare secca » e stabilendo che il nuovo regime tributario trova applicazione a decorrere dal 2011, si rileva come la formula « cedolare secca » non trovi precedenti nell'ordinamento tributario italiano, e dovrebbe comunque essere più opportunamente sostituita da quella di « imposta sostitutiva »;

20) ancora con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di precisare meglio il senso della previsione secondo la quale la cedolare secca può applicarsi alle pertinenze dell'immobile solo se « locate congiuntamente all'abitazione », in particolare chiarendo se l'imposizione sostitutiva possa applicarsi anche nel caso in cui l'abitazione principale e la pertinenza siano locati con distinti contratti allo stesso soggetto;

21) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si evidenzia l'opportunità di chiarire se l'opzione per il regime tributario della cedolare secca valga per tutti i contratti di locazione stipulati dal proprietario ovvero

possa essere limitata ad uno o più di essi, se l'opzione medesima debba essere fatta al momento della stipula del contratto stesso ovvero in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nonché di specificare se l'opzione abbia valenza annuale ovvero abbia effetti per l'intera durata del contratto;

22) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale disciplina le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni, si segnala l'opportunità di chiarire meglio il profilo temporale in base al quale avviene l'acquisizione delle risorse da parte dei comuni, dato che la norma non indica espressamente in favore di chi deve essere effettuato il versamento;

23) con riferimento specifico al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di chiarire meglio il senso della previsione secondo la quale non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate, la quale sembra riferirsi all'imposta di bollo e all'imposta di registro;

24) con riferimento al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 2 dello schema, il quale rinvia alle disposizioni previste per le imposte sui redditi per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi, alle sanzioni, agli interessi e al contenzioso, relative all'imposta sostitutiva sulle locazioni applicano, si segnala l'esigenza di coordinare tale previsione con il dettato del comma 5, il quale prevede ipotesi di applicazione di misure sanzionatorie diverse da quelle vigenti;

25) con riferimento al comma 5 dell'articolo 2 dello schema di decreto, il quale dispone che, in caso di omessa indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi si applicano, in misura raddoppiata, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, si segnala come il rinvio al solo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 comporti l'applicazione

cazione della sola sanzione in misura fissa entro i limiti ivi indicati, escludendo, quindi, l'applicazione di una sanzione stabilita in misura proporzionale all'ammontare evaso;

26) con riferimento al comma 10 dell'articolo 2 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di aggiornare il termine, ivi previsto, del 31 dicembre 2010, entro il quale non si applicano le sanzioni dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 2 ai contratti registrati entro tale data;

27) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, introdotta e disciplinata, con decorrenza dal 2014, dagli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto, e dell'imposta municipale secondaria facoltativa, introdotta e disciplinata, con decorrenza dal 2014, dall'articolo 7 dello schema, si rileva l'opportunità di inserire un esplicito rinvio al comma 1 dell'articolo 4 (imposta municipale propria) e al comma 1 dell'articolo 7 (imposta municipale secondaria facoltativa), nei quali sono elencati singolarmente i tributi, le imposte e le tasse che saranno oggetto di sostituzione, al fine di evitare incertezze interpretative;

28) ancora con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole: « in sostituzione delle attuali », atteso che tale inciso potrebbe risultare fonte di equivoci, non indicando quali siano le forme di imposizione che saranno sostituite dalle nuove imposte municipali di cui agli articoli da 4 a 7 dello schema di decreto;

29) con riferimento agli articoli da 4 a 6 dello schema di decreto, si suggerisce l'opportunità di separare più nettamente, attraverso una distinta collocazione all'interno del provvedimento, le disposizioni relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso da quelle relative all'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento;

30) con riferimento agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto, si segnala come

tali disposizioni manchino di individuare, anche solo attraverso l'indicazione di una misura minima e massima, l'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili, laddove la definizione della misura dell'aliquota costituisce un elemento essenziale per verificare se il gettito della nuova imposta municipale sia in grado di eguagliare il gettito dei tributi attualmente in vigore che dovranno confluire in essa;

31) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell'imposta municipale propria, si rileva come non risulti del tutto chiara la natura della nuova imposta municipale, in quanto essa sostituisce sia imposte dirette sia imposte indirette, nonché altre tasse e tributi speciali: tale questione risulta particolarmente rilevante laddove si consideri che il provvedimento introduce due specifiche e diverse discipline relative alla medesima imposta applicabili, rispettivamente, nelle ipotesi di possesso (in cui essa sembrerebbe presentare natura di imposta diretta) e nelle ipotesi di trasferimento (in cui essa sembrerebbe presentare natura di imposta indiretta);

32) con riferimento al comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale disciplina l'esclusione dall'applicazione dell'imposta municipale sul possesso per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, si segnala come l'intervento legislativo potrebbe rappresentare l'occasione per definire nuovamente la nozione di « abitazione principale e relative pertinenze », assicurando un opportuno coordinamento con la norma di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR, relativa alla deduzione dall'imponibile IRPEF del reddito costituito dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

33) con riferimento al comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aliquota dell'imposta municipale propria dovuta nel caso di possesso di immobili non

costituenti abitazione principale sarà stabilita, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si rileva la necessità di aggiornare il predetto termine;

34) ancora con riferimento al comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di chiarire la valenza, vincolante o meno, dell'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che deve precedere l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è stabilita l'aliquota dell'imposta municipale propria;

35) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di precisare meglio le nozioni di immobile, di terreni e di aree fabbricabili, eventualmente riprendendo le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché di specificare che l'imposta municipale è dovuta sugli immobili che insistono sul territorio dello Stato, riprendendo il disposto dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 504;

36) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale concede ai comuni la facoltà di introdurre, con regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, si segnala l'opportunità di chiarire che la facoltà concessa ai comuni si riferisce esclusivamente all'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, di specificare maggiormente quali siano « gli altri strumenti di deflazione del contenzioso » cui la norma si riferisce, nonché di puntualizzare meglio il rinvio ai « criteri stabiliti dal decreto legislativo » n. 218 del 1997, in quanto il citato decreto disciplina una parte degli istituti vigenti finalizzati alla deflazione del contenzioso individuando, per ciascuna tipologia di strumento, spe-

cifiche procedure e criteri applicativi, mentre altri istituti deflattivi – quali ad esempio la transazione fiscale – sono disciplinati in altri provvedimenti recanti criteri diversi da quelli contenuti nel richiamato decreto legislativo n. 218;

37) con riferimento al comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale elenca le tipologie di immobili pubblici esenti dall'imposta municipale propria nell'ipotesi di possesso, si segnala l'opportunità di chiarire che l'esenzione si riferisce non solo all'imposta nell'ipotesi del possesso ma anche all'imposta comunale propria nell'ipotesi di trasferimento, quando il trasferimento si realizzi nei confronti dello Stato, delle regioni, degli altri enti locali, dei consorzi tra detti enti e degli enti del servizio sanitario nazionale;

38) con riferimento al primo periodo del comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di eliminare la previsione che subordina l'esenzione dall'imposta municipale degli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale alla condizione che tali immobili si trovino nei rispettivi territori dei predetti enti, anche in considerazione del fatto che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il requisito di territorialità risulterebbe di difficile interpretazione;

39) con riferimento al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5 dello schema di decreto, si verifichi se sia opportuno escludere dall'esenzione dell'imposta anche gli immobili posseduti dalle Camere di commercio e dalle Università, i fabbricati con destinazioni ad usi culturali, nonché i fabbricati, precedentemente dichiarati inagibili o inabitabili, che siano stati recuperati e destinati ad attività assistenziali di cui alla legge n. 104 del 1992;

40) con riferimento al primo periodo del comma 9 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale prevede che continuino ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi, tra l'altro, « i

redditi da locazione diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 6 », dello schema, si segnala l'opportunità di specificare che tali redditi sono quelli derivanti da locazione di immobili ad uso non abitativo, in quanto il predetto comma 6 dell'articolo 4 fa in primo luogo riferimento a tutti gli immobili locati posseduti da soggetti passivi IRPEF;

41) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale disciplina il presupposto dell'imposta municipale propria nell'ipotesi di trasferimento immobiliare, prevedendo che essa è dovuta per il caso di trasferimento e, in particolare, per gli atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, si segnala l'opportunità di chiarire, in tale contesto, il regime fiscale applicabile agli atti di liberalità (donazioni), o inserendoli tra le tipologie di atti, annoverati dal comma 1, assoggettati all'imposta municipale (tenendo presente, peraltro, che la dottrina civilistica distingue tra gratuità e liberalità), ovvero, preferibilmente, integrando la lettera *b*) del comma 3, ponendo i predetti atti di liberalità accanto ai trasferimenti *mortis causa*: a tale proposito appare inoltre opportuno tenere in debito conto la rilevanza della prossimità parentale ai fini della graduazione del tributo, mediante la previsione di aliquote diversificate e/o di franchigie di imposta, e comunque parificare il trattamento tributario delle donazioni tra parenti in linea retta a quello dei trasferimenti per causa di morte tra parenti in linea retta;

42) sempre con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 6, laddove la norma specifica che l'imposta municipale propria si applica anche « in relazione agli atti indicati al comma 9 », si rileva come il rinvio al predetto comma 9 non appaia strettamente necessario per individuare l'ambito dell'imposta, dal momento che il predetto comma 9 prevede esplicitamente l'applicazione dell'imposta in misura fissa agli atti citati;

43) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si segnala l'opportunità di riformulare tali disposizioni, nel senso di indicare direttamente l'ammontare dell'aliquota dell'imposta municipale, piuttosto che di far riferimento all'abbattimento dell'aliquota attualmente vigente in materia di imposte di registro ipotecale e catastale, ed evitando comunque di operare riferimenti generici ed imprecisi alle aliquote attualmente vigenti;

44) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si evidenzia, con riferimento ai trasferimenti per causa di morte, l'opportunità di prevedere una graduazione dell'imposta municipale propria prevista nell'ipotesi di trasferimento, in relazione al grado di parentela, in quanto, qualora ciò non avvenisse, il sistema impositivo disegnato dallo schema di decreto rischierebbe di creare un forte disallineamento rispetto all'attuale imposizione sui trasferimenti di beni mobili per causa di morte o per liberalità, innanzitutto nel caso di trasferimenti di partecipazioni e di aziende: a tale riguardo appare in particolare improprio equiparare il trattamento tributario delle successioni tra parenti in linea retta a quello delle successioni tra estranei;

45) con riferimento al comma 5 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale fissa in 1.000 euro la misura minima dell'imposta municipale propria in caso di trasferimento, si segnala come la previsione di tale misura minima possa risultare non congrua rispetto ai valori catastali di taluni comuni, nei quali il valore catastale degli immobili risulti mediamente più basso, anche in considerazione del fatto che le regole per la determinazione della base imponibile, nell'ottica della riforma, fanno riferimento solamente ai valori catastali (generalizzando così il sistema del cosiddetto « prezzo valore »);

46) con riferimento al comma 8 dell'articolo 6 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire che l'esenzione dall'imposta di registro, ivi prevista,

per gli atti assoggettati alla nuova imposta municipale, non fa venir meno l'obbligo di chiedere la registrazione per i predetti atti;

47) con riferimento al comma 10 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, esclude dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli atti soggetti ad IVA, si evidenzia l'opportunità di coordinare tale previsione con il dettato del comma 6, ai sensi del quale per i contratti preliminari concernenti il trasferimento di beni immobili in genere l'imposta municipale è ridotta alla metà e «l'importo pagato ai sensi del presente comma è imputato all'imposta dovuta per il trasferimento definitivo», precisando che tale disciplina non è applicabile ai contratti preliminari relativi a trasferimenti di beni assoggettati ad IVA;

48) ancora con riferimento al comma 10 dell'articolo 6, il quale esclude l'applicazione dell'imposta municipale propria per gli «atti costitutivi di garanzia su beni immobili», si segnala l'opportunità di specificare maggiormente la portata della predetta locuzione, al fine di chiarire se siano compresi i soli atti che attribuiscono diritti o situazioni giuridiche attive, ovvero se essa si riferisca alla più generale categoria di atti aventi efficacia costitutiva (atti, cioè, che producono «effetti costitutivi», modificando situazioni e rapporti giuridici): infatti, nella prima ipotesi, non sarebbero assoggettati all'imposta i soli atti dai quali nasce la garanzia su beni immobili (ad esempio, l'iscrizione di ipoteca), mentre, nella seconda ipotesi, non sarebbero soggetti all'imposta anche gli atti che consentono di modificare o estinguere tale garanzia (di conseguenza, anche la cancellazione di ipoteca);

49) con riferimento al comma 11 dell'articolo 6 dello schema di decreto, il quale dispone, con finalità di riordino della disciplina, la soppressione di tutte le agevolazioni tributarie, comprese quelle previste in leggi speciali, in relazione agli atti cui si applica l'imposta, si sottolinea come la previsione di una generale «soppressione di tutte le agevolazioni tributa-

rie», potrebbe dar luogo a incertezze interpretative, in quanto non elenca quali agevolazioni debbano essere effettivamente soppresse, non individua la decorrenza di tali soppressioni, né disciplina le situazioni giuridiche già consolidate: a tale proposito si segnala quindi l'esigenza di chiarire se la norma soppresiva riguardi anche le agevolazioni concernenti i terreni agricoli (che l'articolo 1, comma 41, del disegno di legge di stabilità recentemente approvato ha reso permanenti), i beni culturali, le aree inserite in piani urbanistici particolareggiati attuativi di piani di edilizia residenziale, nonché le agevolazioni che fanno riferimento alle caratteristiche soggettive dell'acquirente/beneficiario del bene trasferito (quali, ad esempio, le agevolazioni previste in favore delle ONLUS): a tale riguardo appare in particolare opportuno salvaguardare le agevolazioni relative ai trasferimenti *mortis causa* o a titolo di liberalità in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità, le agevolazioni relative ai trasferimenti in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, disposte dagli articoli 3 e 55 del decreto legislativo n. 346 del 1990, con riferimento alle finalità previste dal predetto articolo 3, nonché dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 347 del 1990;

50) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si rileva come la previsione della facoltatività dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria rischi di determinare una maggiore frammentazione del panorama della fiscalità dei comuni, a detrimento della semplificazione del sistema;

51) ancora con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si segnala come la disposizione non fornisca alcuna indicazione in merito al livello dell'aliquota dell'imposta municipale secondaria facoltativa che potrà essere istituita dai

comuni a partire dal 2014, demandando, al comma 2, la disciplina generale dell'imposta stessa ad un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali;

52) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto, si rileva come la previsione di una consultazione popolare in materia tributaria presenti elementi di criticità, anche alla luce del divieto, sancito dall'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, di referendum abrogativi in tale materia;

53) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto, si segnala come l'esclusione degli immobili ad uso abitativo dall'imposta municipale secondaria non si coniughi pienamente con la natura delle imposte sostituite e con il presupposto stesso del nuovo tributo, il quale è dato, ai sensi del comma 2, lettera a), dall'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

54) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, si rileva come la previsione relativa all'indeducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive risulti peggiorativa rispetto al regime attuale, il quale contempla tale indeducibilità solo per quanto riguarda l'ICI;

55) con riferimento al comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto, si rileva l'opportunità di chiarire meglio, ovvero di sopprimere, l'inciso secondo cui il

decreto legislativo concorre ad assicurare « in via transitoria » l'autonomia tributaria dei comuni, anche in considerazione del fatto che tale indicazione sembra porsi in contraddizione con il tenore dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3 dello schema, i quali delineano un sistema di federalismo fiscale municipale a regime;

56) con riferimento al comma 5 dell'articolo 8 dello schema di decreto, il quale, tra l'altro, attribuisce alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di proporre al Governo eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, si rileva come lo strumento della Decisione di finanza pubblica è destinato ad essere sostituito nel quadro del nuovo Semestre europeo;

57) con riferimento al comma 8 dell'articolo 8 dello schema di decreto, il quale fissa al 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore del decreto legislativo, si segnala l'opportunità di verificare se tale termine risulti congruo a consentire la conclusione del processo di emanazione del decreto stesso;

58) in linea generale, si suggerisce l'opportunità di valutare se l'intervento legislativo possa costituire l'occasione per procedere anche al riordino della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e della Tariffa di igiene ambientale.

ALLEGATO 2

5-03620 Tommaso Foti: Sdemanializzazione delle opere relative al collettore ed all'impianto idrovoro di Finarda (PC)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'inserimento di alcuni beni appartenenti al demanio pubblico – ramo bonifica denominati Collettore settentrionale, Collettore rifiuto e impianto idrovoro Finarda siti nel territorio del comune di Piacenza nei decreti attuativi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante «Attribuzioni a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

In particolare, l'interrogante precisa che in relazione ai beni in questione, il Comune di Piacenza ha presentato apposita istanza in data 31 ottobre 2000 al fine di ottenerne la sdemanializzazione.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*) e dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del predetto decreto legislativo, i beni costituenti opere di bonifica sono trasferiti *ope legis* alle Regioni e che all'attribuzione degli stessi deve provvedersi con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

Relativamente ai beni di cui alla fattispecie in esame, l'Agenzia del demanio fa presente di non avere alcuna competenza gestoria e, pertanto, per essi eventuali specifiche attività di ricognizione, finalizzate, all'attuazione del cosiddetto «*federalismo demaniale*», saranno svolte da altre Amministrazioni dello Stato.